



Esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ed esente dall'imposta di registro. (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore)

Associazione **CENTRO MUSICA PIZZIGHETTONE A.p.s.**
Piazza della Repubblica 32 Pizzighettone (Cr)
Codice Fiscale **93054220194**

Verbale di Assemblea Ordinaria del 17.12.2022

In data 17/12/2022 alle ore 20.30, si è riunita presso la sede nel Comune Pizzighettone, Piazza della Repubblica, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione CENTRO MUSICA PIZZIGHETTONE A.p.s., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale alla Riforma del Terzo settore D.lgs 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor* Emiliano Curioni, che, constatato che sono presenti n. 6 soci in proprio e n. 6 soci per delega per un totale di n. 12 aventi diritto al voto su n. 18 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Paolo Nicola Orsi

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno, premettendo che l'o.d.g. "adeguamento dello Statuto al D.lgs n. 117/2017" verrà messo ai voti di una assemblea ordinaria per effetto della deroga valevole fino al 31/12/2022 e concessa alle stesse Associazioni per potersi adeguare nei tempi stabiliti dallo stesso decreto 117/2017

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Al fine di adeguare lo stesso Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore è necessario modificare lo statuto in vigore precedentemente approvato nel 2020.

Egli fa presente che la cogente scadenza del 03 gennaio 2023 per cui la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in continuità con il precedente registro delle APS.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

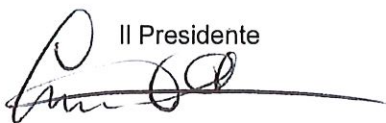
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie sia per la registrazione del presente atto - il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ed esente dall'imposta di registro. (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore) - sia per l'iscrizione della associazione al RUNTS. Inoltre al Presidente è data facoltà di apportare all'atto e allo statuto eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00

Il Presidente


Il segretario verbalizzante


27 DIC. 2022

REGISTRATO A CREMONA IL AL N° 9196 SERIE 3

VERSATI € (.....)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM2221 002196 000 F/

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Cinzia Zanelli



Statuto dell'associazione di promozione sociale denominata
"CENTRO MUSICA PIZZIGHETTONE- APS"
(integraz.2022)

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata:
"CENTRO MUSICA PIZZIGHETTONE – APS"

Assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha sede nel Comune di Pizzighettone (CR) in Piazza della Repubblica 32. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il marchio del Centro Musica Pizzighettone APS definito dal consiglio direttivo potrà essere depositato presso l'ufficio brevetti del ministero dell'industria commercio e artigianato,

L'uso del marchio anche da parte degli associati deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo.

ART. 2
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- favorire l'educazione artistica nelle scuole;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- contribuire alla prevenzione del disagio giovanile grazie a una risorsa creativa e costruttiva sia per l'individuo che per la collettività;
- promuovere tutte le iniziative e le attività che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale;

2) Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- **d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- **j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;**

3. L'Associazione associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali. L'Associazione intende rispondere ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell'intera collettività mediante attività sociali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- **attività culturali:** organizzazione di manifestazioni, concerti, spettacoli, concorsi, convegni, feste, raduni, conferenze, scambi artistici nazionali e internazionali, dibattiti, seminari; proiezioni di film e documentari, viaggi;
- **attività di formazione:** corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti, incontri di musicoterapia corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio, di ricerca e di musica d'insieme;
- **attività di produzione musicale:** la produzione di materiale discografico o da eseguire dal vivo anche attraverso l'ausilio di sale registrazione e sale prova;
- **attività editoriale:** pubblicazione di bollettini, giornali informativi e/o quant'altro possa essere necessario al fine di informare i soci e non sull'attività dell'associazione, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- **attività di assistenza amministrativa:** la cura di tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti dalle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività professionale e non dei soci con particolare attenzione al settore musicale;

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione LOMBARDIA.

ART. 3 **(Ammissione)**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo

previo consenso scritto dei genitori che li rappresenteranno nell'ambito associativo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. Il numero dei soci è illimitato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Possono aderire all'associazione anche enti, istituzioni o associazioni rappresentate dal legale rappresentante il quale sarà l'unica persona fisica beneficiaria dei servizi e dei diritti concessi ai soci.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i 'Soci Onorari' acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, morale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'associazione. I soci onorari hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e proporre nuove iniziative sociali;
- votare in Assemblea, direttamente o per delega, purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, comunque salvo quanto disposto dall'art.17, c.5 del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'associato che omette il pagamento della quota associativa annuale viene automaticamente escluso dalle sue funzioni attive presso l'Associazione in attesa di definitiva esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati

- Consiglio direttivo
- Il Presidente
- *Organo di controllo* (organo eventuale)
- *Organo di revisione* (organo eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 **(L'assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione e per tutte le altre casistiche previste dalla legge. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 **(Validità assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Sono ammesse tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono

espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto; in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ART. 11 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3(tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Resta in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella sua prima seduta elegge il Presidente, ed eventualmente, Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per mezzo di nuova elezione. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

ART. 12 **(Il Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 5 (anni) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

ART. 13 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ivi comprese le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(Bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 22

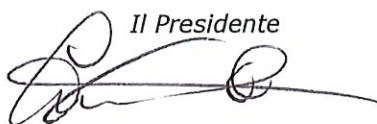
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione

Il Presidente


il segretario verbalizzante
